

**SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI**  
**PIAZZA MATTEOTTI, 8 - 80124 - MADDALONI (CE)**  
**C.F. 93014320613**

**INTEGRAZIONE AL CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE**  
**(ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice civile)**

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Villaggio dei Ragazzi" con sede legale in Maddaloni, Piazza Matteotti n. 8, C.F. 93014320613, di seguito indicata più brevemente come "Committente"

**E**

il prof. Umberto Aleotti, nato il 18/05/1966 e residente in ... n. ... P. IVA 06977930632, di seguito indicato più brevemente come "Collaboratore",

**PREMETTONO**

- che il Committente e il Collaboratore hanno già sottoscritto un Contratto d'Opera Intellettuale tuttora in vigore;
- che sono state individuate attività aggiuntive che non possono essere affidate al personale del Committente;
- che il Collaboratore ha specifiche conoscenze in ambito giuridico e particolari esperienze e competenze in ambito organizzativo e relazionale.

**CONVENGONO**

così di integrare il Contratto d'Opera Intellettuale stipulato lo scorso 1° ottobre 2021, allegato in copia, di seguito indicato come "contratto", con i seguenti patti e condizioni, d'ora in avanti indicati complessivamente come "integrazione".

**Art. 1**

Conformemente a quanto già precisato nella premessa della presente integrazione, il Collaboratore svolgerà, su coordinamento effettuato dalla direzione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML), le seguenti attività:

- trasferimento della sede della SSML;
- adeguamento alla normativa del DM n. 59/18;
- revisione e adeguamento dello Statuto della SSML;
- revisione e adeguamento del Regolamento Didattico della SSML;
- revisione e adeguamento degli stampati (libretto, verbali d'esami, modello di contratto docenti, fac-simile nulla-osta, documentazione privacy, ecc.);
- predisposizione di un registro attività del personale docente (che in futuro dovrà essere online, integrato nell'area riservata del sito Internet della SSML, accessibile solo a ciascun docente titolare e, per supervisione, da un responsabile-coordinatore);
- predisposizione delle procedure per la gestione delle attività della SSML (durata delle cariche istituzionali, comunicazioni istituzionali, tasse e rate, scadenze, versamenti per l'esame di diploma, ecc.);
- ristrutturazione del sito istituzionale (capitolato, caratteristiche, manutenibilità, materiali didattici, ecc.);

- attivazione di un corso di laurea magistrale;
- organizzazione di Open Day;
- preparazione contenuti, materiali e video didattici;
- adeguamento di cabine e laboratorio di interpretazione;
- allestimento di laboratorio multimediale;
- allestimento della biblioteca;
- individuazione di Scuole Medie Superiori per partnership ed orientamento;
- preparazione e organizzazione di corsi intensivi di preparazione agli esami di ammissione;
- preparazione e organizzazione delle procedure per diventare Test Center DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera);
- convenzione con l'Università "Luigi Vanvitelli" al fine di effettuare corsi di lingua per studenti ERASMUS e interni;
- individuazione e acquisizione di piattaforma per attività didattica a distanza e altre attività/eventi a distanza;
- gestione delle attività sui social media;
- gestione delle attività attraverso caselle di posta istituzionali (messaggi PEC, mediazione, sportello, ecc.);
- organizzazione di eventi per l'anno 2022 (corso di Lingua Napoletana tenuto da un esperto già individuato, raccolta fondi per profughi ucraini, laboratori teatrali nell'ambito di convenzione/patrocinio già sottoscritta);
- convenzioni con Università straniere per progetti ERASMUS;
- accordi e partnership con aziende ed enti del territorio per stage e tirocini;
- ulteriori attività propedeutiche a quelle qui indicate o aggiuntive, purché finalizzate ad accrescere la visibilità della SSML e/o ad acquisire nuovi iscritti e/o nuovi utenti.

#### **Art. 2**

Le attività di cui al precedente art. 1 avranno inizio a far data dal giorno 01/06/2022 per concludersi in data 31/07/2022, salva ogni ulteriore proroga e rinvio. L'elenco di cui all'art. 1 richiederà complessivamente 600 ore di attività, suddivise tra il personale del Committente. Di queste, le attività in capo al Collaboratore si intendono aggiuntive rispetto a quanto pattuito nel Contratto d'Opera Intellettuale citato in premessa e richiederanno ulteriori 16 ore settimanali.

#### **Art. 3**

Il Collaboratore manterrà un registro giornaliero delle attività effettivamente svolte, come individuate nell'art. 1.

#### **Art. 4**

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 1, è fissato un corrispettivo mensile lordo di € 1.860,00, oltre IVA e cassa. Le spese sostenute dal Collaboratore per il compimento delle prestazioni convenute sono a suo carico. L'importo mensile si intende aggiuntivo rispetto a quanto pattuito nel contratto di cui il presente atto costituisce integrazione.

#### **Art. 5**

Il corrispettivo di cui al precedente art. 4 sarà liquidato entro e non oltre il 10 del mese successivo a quello dello svolgimento delle prestazioni, unitamente a quanto previsto dall'art. 4 del Contratto d'Opera Intellettuale già in essere tra le parti, dietro presentazione di un valido documento fiscale mensile.

#### **Art. 6**

Il Collaboratore non è inserito nell'organizzazione gerarchica del Committente e svolgerà le prestazioni oggetto della presente integrazione in piena indipendenza e autonomia, purché siano coordinate e in armonia con le direttive tecniche e organizzative della SSML.

**Art. 7**

Il prof. Umberto Aleotti dichiara che la collaborazione pattuita è resa nell'esercizio di attività per le quali non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali.

**Art. 8**

Nell'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, al Collaboratore sarà richiesta la diligenza qualificata propria di un professionista.

**Art. 9**


Ogni accordo in deroga al presente atto dovrà risultare in forma scritta, non essendo applicabili patti verbali.


**Art. 10**

Per ogni controversia tra le parti in merito all'interpretazione ed esecuzione delle sopraindicate clausole contrattuali, il Foro competente è esclusivamente quello del Committente.

Letto, approvato e sottoscritto in Maddaloni, addì 30 maggio 2022

Il Collaboratore



  
FONDAZIONE  
VILLAGGIO DEI RAGAZZI  
"don Salvatore d'Angelo"  
Commissario Straordinario  
Dott. De Luca Felice